

ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO I RICORSI AL COMITATO REG.LE PER I RAPPORTI DI LAVORO

Avverso i provvedimenti degli ispettori del lavoro, gli interessati hanno facoltà di ricorrere, nei modi e nei tempi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

In particolare.

Sanzioni penali

La competenza dell'irrogazione della sanzione compete all'autorità giudiziaria: occorre, pertanto, riferirsi ai principi ed esperire le azioni processuali previste dall'ordinamento penale.

Sanzioni amministrative

La procedura per i ricorsi in materia di sanzioni amministrative è prevista dalla Legge 24/11/1981, 689.

In particolare, è previsto che gli interessati hanno facoltà di inoltrare all'amministrazione competente (la DPL per quanto concerne le violazioni in materia di lavoro non connesse al versamento di contributi e/o premi), entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica delle violazioni, scritti difensivi, o possono, entro lo stesso termine, chiedere di essere sentiti.

L'autorità amministrativa, qualora non disponga l'archiviazione del verbale di illecito amministrativo e non sia avvenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta, provvederà ad emettere ordinanza – ingiunzione, che rappresenta titolo esecutivo per il recupero delle sanzioni in essa contenute.

I soggetti interessati hanno facoltà, entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, di ricorrere al Tribunale del luogo ove risiedono o, relativamente agli eventuali obbligati solidali, al Tribunale del luogo ove è ubicata la sede legale dell'azienda.

In alternativa, la riforma contenuta nel D.Lgs. 23/4/2004, 124 prevede che l'interessato possa impugnare in via amministrativa l'ordinanza – ingiunzione, entro 30 giorni, davanti al Direttore della Direzione regionale del lavoro.

Qualora l'ordinanza – ingiunzione abbia come oggetto la sussistenza o la qualificazione di un rapporto di lavoro, il ricorso va presentato, ai sensi dell'art. 17 del citato D.Lgs. 124, al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, costituito all'interno della Direzione regionale del lavoro e composto dal Direttore della Direzione regionale, dal Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL.

Comitato reg.le per i rapporti di lavoro

Tale Comitato è destinatario di tutti i ricorsi inerenti alla sussistenza di un rapporto di lavoro ovvero alla diversa qualificazione dello stesso, inoltrati in conseguenza di addebiti provenienti da:

- contestazioni o notificazioni di illecito amministrativo da parte delle Direzioni provinciali del lavoro;
- ordinanze – ingiunzioni notificate dalle Direzioni provinciali del lavoro;
- verbali di accertamento INPS, INAIL ed altri Enti previdenziali per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria.

A tale proposito, l'INPS, con circ. 27/1/2006, 8, ha precisato che rimangono di competenza dei Comitati regionali di cui all'art. 42 e seguenti della legge 9/3/1988, 89, i ricorsi inerenti alla sussistenza ed alla qualificazione dei rapporti non derivanti da un verbale di accertamento ispettivo.

Avverso le decisioni del Comitato regionale, inerenti alle ordinanze – ingiunzioni, è ammesso ricorso in opposizione al Tribunale, ai sensi dell'art. 22 della Legge 689/1981, mentre, relativamente alle decisioni relative a verbali di accertamento degli Istituti previdenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale con le modalità previste dalle singole leggi di previdenza ed assistenza.

Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14 (contestazioni e notificazioni delle sanzioni amministrative), 18 (ordinanza – ingiunzione) e 22 (opposizione all'ordinanza – ingiunzione) della legge 689/1981, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso i verbali degli enti previdenziali.

La nota della Direzione reg.le del Lavoro per il Piemonte del 7/7/2009

In tema di ricorsi al Comitato reg.le per i rapporti di lavoro, occorre segnalare la nota 8456 del 7/7/2009, contenente indicazioni operative sui ricorsi, ex art. 17 del D.Lgs. 124/2004.

In particolare, dette linee operative precisano quanto segue.

Legittimazione a ricorrere

Innanzitutto, è necessario che il ricorrente abbia un interesse giuridico diretto ed immediato, ossia deve trattarsi di soggetto che sia legittimato a far valere l'interesse alla rimozione dell'atto che viene impugnato.

Con riferimento ai ricorsi di persona giuridica, è necessario che la persona fisica che la rappresenta sia munita dei poteri di rappresentanza.

Non sono accettabili ricorsi di entità diverse (esempio i lavoratori) da quelle nei cui confronti gli atti impugnati siano predisposti e notificati.

Modalità e termini di presentazione dei ricorsi

- Competente a decidere sul ricorso è il Comitato della Regione in cui ha sede l'ufficio di provenienza dell'atto impugnato;
- il ricorso deve essere redatto in carta libera e deve essere debitamente sottoscritto, a pena di nullità, dal ricorrente;
- può essere consegnato, in unica copia, a mano presso la sede della Direzione Reg.le del lavoro territorialmente competente, oppure può essere spedito, sempre in unica copia, con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- il ricorso deve essere presentato nel termine di 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento impugnato, pena la declaratoria di irricevibilità;
- nel caso i cui il ricorso venga trasmesso con raccomandata, ai fini del computo dei 30 giorni, farà fede il timbro postale di spedizione apposto sulla busta;
- qualora la scadenza per la presentazione del ricorso coincida con un giorno festivo, il termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo;
- il decorso del termine di 30 giorni per la presentazione del ricorso non è soggetto alla sospensione durante il periodo feriale.

Provvedimenti oggetto di ricorso

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 124/2004, è possibile proporre ricorso avverso:

- i provvedimenti di contestazione/notificazione di illeciti amministrativi della DPL;
- le ordinanze – ingiunzioni delle DPL;
- i verbali di accertamento di Istituti previdenziali ed assicurativi per i quali sussista la contribuzione obbligatoria.

I provvedimenti sopra citati devono avere per oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. Quindi, non sono oggetto di ricorso al Comitato reg.le per i rapporti di lavoro, pena la declaratoria di inammissibilità, tutti quegli atti amministrativi che non rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 17, quali, a titolo di esempio:

- i verbali di ispezione delle DPL contenenti provvedimenti di diffida ex art. 13 del D.Lgs. 124/2004;
- i certificati di variazione delle PAT emessi dall'INAIL;
- le note dell'INPS contenenti avvisi di pagamento;
- le comunicazioni con le quali si notifica all'obbligato in solido la sussistenza di un debito nei confronti dell'Istituto previdenziale o assicurativo, a seguito di accertamenti compiuti nei confronti dell'obbligato principale.

Parimenti, non sono ricorribili presso il Comitato quegli atti che, pur rientrando nell'elenco di cui all'art. 17 del D.Lgs. 124/2004, non contengono contestazioni inerenti alla sussistenza e/o alla qualificazione dei rapporti di lavoro, quali, a titolo di esempio:

- i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo dell'INPS o dell'INAIL che prevedono recuperi di contributi o premi per sgravi non dovuti, differenti inquadramenti previdenziali o assicurativi, imponibili non dichiarati;
- le notificazioni di illecito amministrativo e le ordinanze – ingiunzioni delle DPL che contestano sanzioni amministrative non derivanti dall'impiego di lavoratori non regolarizzati oppure assunti con contratti di lavoro poi disconosciuti e qualificati in altra fattispecie contrattuale.

Contenuti del ricorso

- Ai ricorsi al Comitato reg.le per i rapporti di lavoro si applicano anche le norme in materia di ricorsi gerarchici di cui al DPR 1199/1971;
- al ricorso deve essere allegata copia dell'atto impugnato;
- deve essere sottoscritto dal ricorrente;
- deve indicare i motivi sui quali si fonda;
- le argomentazioni poste a fondamento del ricorso devono avere ad oggetto la sussistenza e/o la qualificazione dei rapporti di lavoro in contestazione;
- non sono ammissibili ricorsi diretti a confutare esclusivamente profili di irregolarità di natura procedimentale ovvero di quantificazione delle sanzioni contestate e/o dei recuperi contributivi e dei premi assicurativi effettuati;
- al ricorso deve essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile per supportare le argomentazioni di diritto e di fatto sottoposte all'esame del Comitato.

RICORSI EX ART. 17 D.LGS. 124/2004

<i>IPOTESI</i>	<i>AMMISSIBILITA</i> ,
<i>Sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro</i>	SI
<i>Provvedimenti di diffida</i>	NO
<i>Certificato di variazione PAT</i>	NO
<i>Avvisi di pagamento INPS</i>	NO
<i>Obbligazioni solidali nei confronti degli Istituti previdenziali</i>	NO
<i>Recuperi per sgravi indebiti, imponibili non dichiarati, differenze di inquadramento</i>	NO
<i>Sanzioni non inerenti alla sussistenza o alla qualificazione dei rapporti di lavoro</i>	NO

RICORSI

<i>IPOTESI</i>	<i>AUTORITA'</i>	<i>TERMINE</i>
Illeciti amministrativi (ad eccezione di quelli concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro)	Direzione prov.le del lavoro	30 giorni
Ordinanze – ingiunzioni (ad eccezione di quelle concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro)	Tribunale o, in alternativa, Direzione reg.le del lavoro	30 giorni
Illeciti amministrativi (concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro)	Comitato reg.le per i rapporti di lavoro	30 giorni
Verbali dei funzionari ispettivi degli Istituti previdenziali concernenti l'irregolare qualificazione del rapporto di lavoro	Comitato reg.le per i rapporti di lavoro	30 giorni
Verbali degli Istituti previdenziali non provenienti dai funzionari ispettivi, concernenti l'irregolare qualificazione del rapporto di lavoro	Comitato reg.le INPS	90 giorni
Ordinanze – ingiunzioni (concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro)	Tribunale o, in alternativa, Comitato reg.le per i rapporti di lavoro	30 giorni
Opposizione alle decisioni della Direzione Reg.le o del Comitato reg.le per i rapporti di lavoro	Tribunale	30 giorni
Diffide accertative per crediti patrimoniali	Comitato reg.le per i rapporti lavoro	30 giorni
Disposizioni in materia antinfortunistica	Ministero del lavoro	15 giorni
Disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale	Direttore della Direzione Prov.le del lavoro	15 giorni

Sospensione attività imprenditoriale	Direzione Reg.le del lavoro Presidente Giunta reg.le	30 giorni
--------------------------------------	--	-----------